



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 1320/08

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BOLOGNA

SEZIONE 17

08/07/2009

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- |                          |          |               |                       |
|--------------------------|----------|---------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | MARULLI  | DOTT. MARCO   | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MANGIONE | DOTT. CATALDO | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | MAZZARRI | GEOM. AUGUSTO | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |          |               |                       |

PRONUNCIATA IL:

- 8 LUG. 2009

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

- 8 LUG. 2009

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1320/08  
depositato il 15/07/2008

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 020 2007 01300048 00 TASSE AUTO 2004  
contro REGIONE EMILIA ROMAGNA

proposto dal ricorrente:

40026 IMOLA BO

difeso da:  
OLIVIERI AVV. MATTEO  
CORSO MAZZINI 55 48018 FAENZA RA




Il Segretario  
IL SEGRETARIO  
(Patrizia La Corte)

## LA COMMISSIONE

Rilevato in fatto che, impugnando la cartella di pagamento in atti, avente ad oggetto la riscossione del bollo auto per l'anno 2004 relativamente ad un motoveicolo immatricolato nel 1982, parte ricorrente ha chiesto che ne fosse pronunciato l'annullamento sul rilievo che, trattandosi di veicolo ultraventennale, in base all'art. 63, comma secondo, l. 342/00 il bollo non era dovuto; che l'ufficio si è costituito, opponendosi all'accoglimento del ricorso;

considerato in diritto che il ricorso è meritevole di accoglimento; che, com'è noto, l'art 63 l. cit. prevede al primo comma che siano "esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione.", mentre al secondo comma vincola l'estensione dello stesso beneficio "agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni" a condizione che siano a) "veicoli costruiti specificamente per le competizioni", b) "veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre" e c) "veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume" e che all'individuazione di essi provveda con propria determinazione, annualmente aggiornata, l'ASI o la FMI; che in base al riferito quadro normativo, ancorché non consti nella specie che il veicolo in oggetto sia stato fatto oggetto di una determinazione specifica, mentre è pacifico che i veicoli ultratrentennali siano storici d'ufficio e non abbisognino perciò di alcuna preventiva "determinazione", quanto a quelli la cui costruzione, come nel caso che ne occupa, sia avvenuta tra i venti e i trenta anni, oltre a dover rientrare in una delle dette categorie e a dover essere fatti oggetto di una preventiva determinazione da parte degli enti delegati dalla legge, si discute su quale forma debba avere ai fini dell'esenzione in parola detta determinazione, contrapponendosi al riguardo due interpretazioni, l'una, intesa a reputare sufficiente una determinazione di carattere generale e cumulativa riferita ad una determinata categoria di veicoli, l'altra intesa ad imporre una ricognizione condotta sul singolo veicolo, analogamente a quel che si richiede per ottenere l'iscrizione nel registro storico istituito presso l'ente delegato; che, sebbene il collegio non ignori che altre sezioni di questa Commissione abbiano assunto sul punto una diversa posizione, si reputa che

un'interpretazione fedelmente rispettosa della lettera e della ratio legislativa porti a concludere per la fondatezza della prima interpretazione; che in tal senso è inizialmente dirimente la lettera impiegata dalla norma in commento, non tanto laddove impiega la locuzione "determinazione" che, seppur non ha sempre valenza generale, sembra tuttavia assumerla in rapporto alla forma che di regola assumono gli atti dell'ente delegato, che si estrinsecano non già in questo modo, ma in quello, per definizione fruibile essenzialmente uti singuli, dell'attestazione, quanto piuttosto dove mostra di vincolare questa determinazione con l'avverbio "annualmente", essendo di tutta evidenza che la determinazione, se deve essere annualmente aggiornata per legge, prescinde dal caso singolo ed è per definizione generale; che nella stessa direzione non è poi inconferente notare che l'investitura, operata in favore dell'ente delegato in ragione degli alti compiti sociali disimpegnati da questo, è destinata ad esaurire il suo raggio d'azione nell'ambito appena descritto, non intende, cioè, affidare a favore del delegato alcuna ulteriore incombenza che non consista nella determinazione aggiornata annualmente dei veicoli rientranti nelle categorie agevolate, ogni conclusione diversamente orientata cozzando contro il rilievo che sarebbe irragionevole che, onde fruire della detta agevolazione concessa da una legge dello stato, il contribuente debba preventivamente munirsi di una certificazione rilasciatagli da un privato e contro il principio di uguaglianza che il legislatore possa aver avuto l'intenzione di preconstituire in favore di singoli soggetti privati quelle che nel caso specifico assumerebbero la veste di vere e proprie rendite di posizione; che del resto, l'interpretazione in parola trova assorbente e decisiva conferma in una nota indirizzata dal Ministero competente ad una rivista del settore (cfr. <http://www.quattroruote.it/autoclassiche/burocrazia/bollo>), ove, a dispetto dell'insolita forma prescelta, si legge testualmente e si chiarisce così in modo definitivo che " il secondo comma dell'articolo in esame (cioè il numero 63 della legge 342, n.d.r.) prevede poi che il termine è ridotto a venti anni nel caso si tratti di veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Ai fini dell'individuazione di tali caratteristiche (appunto di particolare interesse storico e collezionistico), la legge fissa alcuni criteri alle lettere a), b), e c) del secondo comma e prevede che l'Asi adotti 'una propria determinazione' annuale, di concerto con la Fmi per i motoveicoli. Al riguardo è stata sollevata la problematica relativa al contenuto dell'atto determinativo dell'Asi, che ha ritenuto che nessun elenco debba essere redatto in relazione ai veicoli tra i venti e i trent'anni e che l'individuazione non debba essere cumulativa ma debba avvenire caso per caso. In merito a tale orientamento



Handwritten signature or mark.

dell'Asi non si può non rilevare che la norma fissa dei criteri oggettivi e non delinea alcuna procedura di tipo autorizzatorio o certificativo riguardante il singolo veicolo, né è prevista alcuna domanda o richiesta di usufruire del suddetto beneficio da inoltrarsi all'Asi. Né tantomeno in dipendenza della determinazione dell'Asi può essere riscossa alcuna somma di denaro quale diritto di tipo amministrativo o tributo, non risultando alcuna previsione in tal senso e dovendosi dunque ritenere un'eventuale differente prassi direttamente violativa dell'art. 23 della Costituzione. Il contenuto della determinazione dell'Asi sembra dover essere quello di un atto generale che elenca, attenendosi strettamente ai criteri fissati ed alle statuizioni normative, le tipologie delle autovetture di interesse storico e collezionistico, ad esempio per marca, modello e data di costruzione. Ogni altra attività per la fruizione del beneficio è onere del contribuente, il quale dovrà verificare solo se la propria autovettura rientri o meno nelle categorie individuate, senza sottoporla in concreto ad alcun oneroso controllo, ciò anche in ossequio al principio della semplificazione amministrativa, che a partire dalla legge numero 241/90, ha caratterizzato ormai tutti i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, compresi quelli aventi natura tributaria, sol che si consideri, ad esempio, lo Statuto del contribuente"; che in ragione di ciò, deve dunque conclusivamente ritenersi che, fermo comunque il pagamento in misura ridotta per il caso di sua circolazione, la fruizione del beneficio spetti ex lege in ragione dell'inclusione del veicolo nell'elenco, onde esso è senz'altro accordabile nel caso di specie alla luce della successiva certificazione rilasciata, per i fini istituzionali suoi propri, dalla FMI e qui prodotta in copia, che le spese possono essere compensate, attesa l'opinabilità del contendere;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'iscrizione impugnata. Spese compensate.

Bologna, 8 luglio 2009

Il Presidente relatore  
Dr. Marco Marulli

